

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141  
Bellinzona, 5 maggio

19/2015

## Decreto esecutivo concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco

(del 29 aprile 2015)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP) e il relativo regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996;

constatata in alcuni laghi l'eccessiva presenza di grossi pesci predatori che rendono difficile la gestione del patrimonio ittico;

allo scopo di tentare uno sfoltimento di questi pesci attraverso l'attività di pesca dilettantistica, prima di un eventuale intervento con la posa di reti;

sentito il preavviso favorevole della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP);

#### **decreta:**

**Art. 1** Dal 5 giugno al 30 settembre 2015, per l'esercizio della pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (risp. codici 20, 51 e 63 sulla cartina allegata al libretto per la registrazione delle catture), ai detentori delle patenti D1 è consentito l'uso contemporaneo di due canne, a condizione che le stesse siano ambedue innescate con pesce naturale vivo o morto, oppure artificiale per la cattura di grossi pesci predatori.

**Art. 2** <sup>1</sup>Per l'innescò è consentito unicamente l'uso di pesci non protetti, oppure pesci artificiali, la cui lunghezza totale non deve essere inferiore a 7 cm.

<sup>2</sup>Per l'innescò con pesce vivo è consentito unicamente l'uso della sanguinerola (bameli), innescata per la bocca in conformità con l'art. 5b dell'Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993.

**Art. 3** Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore a 50 cm, effettuate in questi laghi secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all'Ufficio della caccia e della pesca (091 814 28 71).

**Art. 4** Il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto saranno perseguite giusta gli art. 32 segg. LCP.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 5 giugno 2015.

Bellinzona, 29 aprile 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**